

ISTITUTO KAROL WOJTYLA PALESTRINA (RM)

PROTOCOLLO ISTRUZIONE PARENTALE / ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Delibera n° 4 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2022

PROT. N° 7476/2.5. DEL 2 DICEMBRE 2024



NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Costituzione Italiana artt. 30, 33, 34
- D.Lgs 297/1994
- O.M. 90/2001 art. 4,6,8;
- D.lgs 59/2004 art. 8
- D.Lgs 76/2005
- C.M. n. 35 del 26/3/2010
- C.M. 27 del 5/4/2011
- D.Lgs 62/2017
- D.M. N° 5 dell'8 febbraio 2021
- O.M. n. 64 del 14 marzo 2022

Art. 1 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione; la Legge 296/2006 cita "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

Art. 2 - MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DEROGHE

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare".

In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi.

Generalmente, la famiglia, nel periodo riservato alle iscrizioni, esprime la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale, sottoscrivendo apposita dichiarazione, ovvero, in corso d'anno comunica la scelta di avvalersi dell'istruzione parentale interrompendo la frequenza nella classe.

Art. 3 - PROVA DI ESAME DI IDONEITA' ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L'istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : *"Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità"*. L'ultima C.M. n. 35 del 26/3/2010 regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui

sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)..

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio in quanto attesta l'idoneità dell'alunno alla iscrizione alla classe successiva.
- Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Ministero dell'Istruzione.
- Gli esami si devono sostenere **a giugno** o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico.
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

Gli esami di idoneità alla classe successiva si svolgono in una sessione unica del mese di giugno dell'anno di riferimento.

Le prove di esame sono predisposte dalla Commissione designata dalla Dirigente scolastica, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti:

- ❖ scuola primaria: due docenti, Dirigente scolastico o suo delegato;
- ❖ scuola secondaria di I grado: Consiglio di classe, Dirigente scolastico o suo delegato;

Le prove d'esame tengono in riferimento il progetto educativo-didattico (programmi) presentato dalla famiglia in occasione della domanda di partecipazione agli esami di idoneità, coerentemente con le Indicazioni Nazionali vigenti.

Nel caso di alunni/e con disabilità o DSA, opportunamente certificati, le prove verranno adattate dalla commissione di esame in coerenza con il PEI o PDP.

Art. 4 - SCUOLA PRIMARIA - MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DELL'ESAME

Tutti i candidati, in occasione degli esami di idoneità, sono messi a proprio agio: i docenti favoriscono un clima sereno che predisponga alla tranquilla esecuzione delle prove.

La durata massima per eseguire le prove viene fissata in un'ora e trenta per le prove di area linguistica e di un'ora e trenta per quelle di area logico-matematica.

CLASSE 1° e 2°

❖ AREA LINGUISTICA (difficoltà variabile in base alla classe)

Prova scritta relativa alle competenze linguistiche: produzione di un breve testo e/o dettato ortografico, lettura e comprensione di un breve testo ed eventuale riflessione guidata.

❖ AREA LOGICO-MATEMATICA (difficoltà variabile in base alla classe)

Prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche: calcolo mentale, qualche operazione scritta (massimo 8) che risponda a situazioni di realtà o esperienze realmente vissute dall'alunno/a; un semplice problema di vita reale (risolvibile con un' operazione).

CLASSE 3°, 4° e 5°

❖ AREA LINGUISTICA (difficoltà variabile in base alla classe)

Prova scritta relative alle competenze linguistiche: produzione di un testo e/o dettato ortografico, lettura e comprensione ed argomentazione e/o riflessione sul testo.

❖ AREA LOGICO-MATEMATICA (difficoltà variabile in base alla classe)

Prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche: calcolo mentale, qualche operazione scritta (massimo 8) che risponda a situazioni di realtà o esperienze realmente vissute dall'alunno/a; un problema di vita reale che richieda più operazioni e/o l'utilizzo delle unità di misura e/o rappresentazioni dello spazio.

❖ BREVE COLLOQUIO sulle discipline orali su un argomento scelto dal candidato/a.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità alla classe successiva.

Art. 5 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DELL'ESAME D'IDONEITA' ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'accesso agli esami di idoneità per le classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

Le prove d'esame tengono in riferimento il progetto educativo-didattico presentato dalla famiglia in occasione della domanda di partecipazione agli esami di idoneità, coerentemente con le Indicazioni Nazionali vigenti.

Tutti i candidati, in occasione degli esami di idoneità, sono messi a proprio agio: i docenti favoriscono un clima sereno che predisponga alla tranquilla esecuzione delle prove.

Per la scuola secondaria di I grado, l'esame di idoneità alle classi II e III si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e prima lingua comunitaria (inglese) nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le discipline.

❖ ITALIANO:

Produzione di un testo.

Comprensione di un testo attraverso domande a risposta multipla e/o aperta.

❖ MATEMATICA:

Risoluzioni di problemi di vita reale, valutando le informazioni e la loro coerenza, anche utilizzando le proprietà geometriche delle figure, le relazioni, le funzioni, dati e previsioni.

❖ SECONDA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE):

Leggere e comprendere un semplice testo.

Gestire una conversazione basata su situazioni di routine quotidiane conosciute.

❖ COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE:

Partendo da un argomento a piacere, affrontare l'argomentazione di ogni disciplina, dimostrando la capacità di utilizzare conoscenze e abilità acquisite durante il percorso formativo.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità alla classe successiva.

Art. 6 - ESAMI DI STATO

L'alunno/a in istruzione parentale ha diritto a sostenere l'Esame di Stato conclusivo primo ciclo d'istruzione, senza giudizio di ammissione, né certificazione delle competenze.

L'Esame di Stato per il corrente anno scolastico prevede due prove scritte (relative alle competenze di italiano e a quelle logico matematiche) e un colloquio finale con la commissione composta come previsto dall'O.M. n° 64 del 14.03.2022; nel caso specifico, per l'a.s. 2021-2022 la Commissione è composta dai docenti del Consiglio della classe III A.

Nel corso del colloquio è accertato il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché le competenze sociali e civiche, correlate al curriculum di educazione civica.

Rilevante per la Commissione la possibilità di testare il raggiungimento del seguente obiettivo di educazione civica: L'alunno/a consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

Il colloquio può prendere lo spunto dal prodotto originale preventivamente predisposto, coerentemente con una tematica legata ad uno dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica, coinvolgere tutte o alcune delle discipline previste dal piano di studi.

Non è necessario né obbligatorio collegare tutte le discipline fra loro; il colloquio infatti non è un'interrogazione nelle singole materie ma l'opportunità di esporre, argomentare, porre criticamente problemi, esprimendo un pensiero critico e riflessivo, collegato alle competenze in materia di cittadinanza.

Ogni alunno avrà a disposizione 20/25 minuti per il colloquio orale.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELL'ESAME

I criteri che seguono integrano il vigente Protocollo di Valutazione degli apprendimenti dell'Istituto, coerentemente con:

- il Piano triennale dell'offerta Formativa vigente;
- La progettazione educativo-didattico annuale della classe, dell'anno di riferimento;
- l'O.M. n. 64 del 14 marzo 2022.

Art. 8 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

1. Coerenza della trattazione con uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030;
2. Padronanza ed efficacia dell'esposizione: utilizzo di linguaggio adeguato/specifico nella trattazione disciplinare e/o interdisciplinare
3. Originalità dell'elaborato
4. Competenze sociali e civiche, in materia di cittadinanza
5. Varietà delle forme nelle espressioni creative presentate

Durante il colloquio orale l'alunno/a sarà messo a proprio agio.

Sarà possibile attribuire la lode soltanto nel caso in cui l'alunno/a ha preso 10 come voto complessivo all'esame; la seconda condizione è che la decisione deve essere presa all'unanimità dalla Commissione.

L'esito dell'esame di Stato è espresso con un voto decimale, secondo quanto disposto dall'art 13 del DM 741/2017.

Non si ha diritto alla certificazione delle competenze.

Il presente Protocollo è composto da numero 7 (sette) pagine.

Documento deliberato dal Collegio dei Docenti in data del 17 maggio 2022
e valido fino ad ulteriore nuova modifica dello stesso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993